

Allegato A) D.C.P. n. 54



# **PROVINCIA BARLETTA - ANDRIA - TRANI**

**REGOLAMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI  
DISCIPLINARI E PECUNIARIE ALLE IMPRESE ISCRITTE  
ALL'ALBO AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI**

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



**PROVINCIA  
DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

Regolamento provinciale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie alle imprese iscritte all'albo autotrasportatori di cose per conto terzi

pagina 2 di 10

**INDICE**

|                                                                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Art. 1 – Oggetto e fonti normative</b>                                                                                      | <b>pag. 3</b>  |
| <b>Art. 2 – Requisiti soggettivi di applicazione</b>                                                                           | <b>pag. 3</b>  |
| <b>Art. 3 – Tabella di corrispondenza delle violazioni tra Vecchio e Nuovo Codice della Strada</b>                             | <b>pag. 3</b>  |
| <b>Art. 4 – Tabella riepilogativa delle violazioni</b>                                                                         | <b>pag. 4</b>  |
| <b>Art. 5 – Criteri generali per la scelta delle sanzioni da applicare</b>                                                     | <b>pag. 5</b>  |
| <b>Art. 6 – Sanzioni disciplinari e pecuniarie di cui al c. 1, punto 6) dell'articolo 21 della L. 298/74</b>                   | <b>pag. 6</b>  |
| <b>Art. 7 – Sanzioni disciplinari e pecuniarie per tutti gli altri casi previsti dal c. 1 dell'articolo 21 della L. 298/74</b> | <b>pag. 8</b>  |
| <b>Art. 8 – Procedimento amministrativo per l'applicazione delle sanzioni</b>                                                  | <b>pag. 10</b> |
| <b>Art. 9 – Ingunzione</b>                                                                                                     | <b>pag. 10</b> |
| <b>Art. 10 – Sanzioni pecuniarie</b>                                                                                           | <b>pag. 10</b> |





## PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Regolamento provinciale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie alle imprese iscritte all'albo autotrasportatori di cose per conto terzi

pagina 3 di 10

### Art. 1 – Oggetto e fonti normative

1. Il presente atto disciplina la funzione di controllo cui le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi sono soggette da parte della Provincia, come disciplinato dal combinato disposto dall'articolo 105, comma 3, lettera h) del D.lgs. 112/98, dal D.M. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 212 del 22.05.1998, dall'articolo 21 e dal comma 3 dell'articolo 60 della L. 298/74 e dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/00.
2. Sebbene il D.lgs. n. 395/2000, adottato in attuazione dell'ormai abrogata direttiva 96/CE/1996, debba ritenersi, per analogia legis, anch'esso abrogato, il comma 6 dell'articolo 12 del Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici prot. 291 del 25.11.2011 stabilisce che, nelle more dell'adozione del D.lgs. previsto dall'articolo 3 della L. n. 96 del 04.06.2010 (delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie – in applicazione dell'articolo 22 del Regolamento 1071/CE/2009) per i profili connessi con gli aspetti sanzionatori, s'intendono applicabili le sanzioni connesse con le violazioni degli obblighi di comunicazione previste dall'articolo 19 del D.lgs. n. 395/00.
3. Il presente Regolamento è stato predisposto dal Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti della Provincia sulla base della vigente normativa e nel rispetto dei principi stabiliti dal capo I della Legge n. 689 del 24.11.1981.

### Art. 2 – Requisiti soggettivi di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le imprese iscritte all'Albo Provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi la cui tenuta è disciplinata dal Regolamento Provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.07.2010.
2. Il comma 3 dell'articolo 60 della Legge n. 298 del 06.06.1974 dispone che delle violazioni accertate dai competenti organi di polizia stradale e riguardanti il capo secondo del titolo II (autotrasporto per conto terzi, n.d.r.), debba essere data notizia al competente comitato provinciale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
3. Il Settore competente della Provincia, pertanto, ad avvenuta notifica di copia del verbale di contestazione da parte degli organi di polizia di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) o a seguito di accertamenti effettuati da personale dell'ufficio competente, avvia il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescritte dall'articolo 21 della L. n. 298/74.

### Art. 3 – Tabella di corrispondenza delle violazioni tra Vecchio e Nuovo Codice della Strada

1. Le violazioni di cui al D.P.R. n. 393 del 15/06/1959 (Codice della Strada), sono sostituite dalle violazioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) secondo la seguente tabella di corrispondenza:

| Tabella di corrispondenza                |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| D.P.R. n. 393/1959 (Codice della Strada) | D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) |
| 10                                       | 10                                             |
| 33 – 121                                 | 167 commi 1, 2 e 3                             |
| 3                                        | 6                                              |
| 4                                        | 7                                              |
| 103                                      | 142                                            |
| 127 comma 3                              | 174 - 178 - 179                                |





PROVINCIA  
DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Regolamento provinciale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie alle imprese iscritte all'albo autotrasportatori di cose per conto terzi

pagina 4 di 10

**Art. 4 – Tabella riepilogativa delle violazioni**

1. Al fine di meglio esemplificare e contestualizzare l'oggetto del presente regolamento, si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle violazioni dallo stesso contemplate, unitamente ai relativi riferimenti normativi:

| Tabella riepilogativa delle violazioni e relativi riferimenti normativi                                                                                                                                                                   |                                |                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Violazione contemplata                                                                                                                                                                                                                    | Prevista dalla Legge n. 298/74 | Sanzioni previste in combinato con                            |                                                                                                                                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                | norme varie                                                   | Legge 727/78 (relativa allo speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada) | D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada)                  |
| Transiti eccezionali: senza autorizzazione - con mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione - senza avere con sé l'autorizzazione - trasporto di cose diverse da quelle previste - in eccedenza ai limiti di massa | art. 21, c. 1 punto 2)         |                                                               |                                                                                                                                                 | 10                                                              |
| Superamento della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione                                                                                                                                                                  | art. 21, c. 1 punto 2)         |                                                               |                                                                                                                                                 | 167 commi 1, 2 e 3                                              |
| Superamento della massa limite a pieno carico                                                                                                                                                                                             | art. 21, c. 1 punto 2)         |                                                               |                                                                                                                                                 | 62                                                              |
| Accertamento di violazioni alle clausole di contratti di lavoro                                                                                                                                                                           | art. 21, c. 1 punto 3)         | art. 12 del D.M. 212/98 e art. 12, c.5 del D.lgs. n. 286/2005 |                                                                                                                                                 | art. 180 (possessione dei documenti di circolazione e di guida) |
| Mancanza abilitazione per trasporti speciali                                                                                                                                                                                              | art. 21, c. 1 punto 4)         | L. n. 298/74 art. 16                                          |                                                                                                                                                 | art. 180 (possessione dei documenti di circolazione e di guida) |
| Inosservanza obblighi di assicurazione e relativi massimali                                                                                                                                                                               | art. 21, c. 1 punto 5)         |                                                               |                                                                                                                                                 | art. 180 (possessione dei documenti di circolazione e di guida) |
| Omissa comunicazioni delle variazioni                                                                                                                                                                                                     | art. 21, c. 1 punto 6)         | L. n. 298/74 art. 18                                          |                                                                                                                                                 |                                                                 |
| Mancato rispetto delle ordinanze del Presidente della Provincia (dirigente competente) sulle strade provinciali                                                                                                                           | art. 21, c. 1 punto 6-bis)     |                                                               |                                                                                                                                                 | 6 - 7                                                           |





PROVINCIA  
DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Regolamento provinciale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie alle imprese iscritte all'albo autotrasportatori di cose per conto terzi

pagina 5 di 10

| Tabella riepilogativa delle violazioni e relativi riferimenti normativi |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Violazione contemplata                                                  | Prevista dalla Legge n. 298/74 | Sanzioni previste in combinato con                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                   |
|                                                                         |                                | norme varie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Legge 727/78<br>(relativa allo speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada) | D.Lgs. n. 285/1992<br>(Nuovo Codice della Strada) |
| Mancato rispetto dei limiti di velocità                                 | art. 21, c. 1 punto 6-bis)     | ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 c. 3 del D.Lgs. n. 286/05, il vettore è obbligato in concorso con il conducente qualora le modalità di esecuzione della prestazione previste dal contratto risultino in contrasto con le norme sulla sicurezza della circolazione stradale | artt. 18 e 19                                                                                                                                      | 142                                               |
| Mancato rispetto dei tempi di guida/riposo - cronotachigrafo            | art. 21, c. 1 punto 6-bis)     | ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 c. 3 del D.Lgs. n. 286/05, il vettore è obbligato in concorso con il conducente qualora le modalità di esecuzione della prestazione previste dal contratto risultino in contrasto con le norme sulla sicurezza della circolazione stradale | artt. 15 - 19                                                                                                                                      | 174 - 178 - 179                                   |

**Art. 5 – Criteri generali per la scelta delle sanzioni da applicare**

1. Ai sensi dell'articolo 21 della L. n. 298/74 le imprese incorrono:
  - a) nell'ammonimento, per i casi di minore gravità;
  - b) nella censura, per i casi di maggiore gravità;
  - c) nella sospensione dall'Albo da un mese a sei mesi, per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;
  - d) nella radiazione dall'Albo, nei casi di reiterate gravi violazioni.
2. Come stabilito dall'articolo 8-bis della Legge n. 689/81:
  - a) si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole;





## PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Regolamento provinciale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie alle imprese iscritte all'albo autotrasportatori di cose per conto terzi

pagina 6 di 10

- b) si ha reiterazione anche quando più violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni;
  - c) la reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione;
  - d) le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
3. La censura di cui al comma 1, lettera b), oltre che per i casi di maggiore gravità elencati nelle tabelle di cui agli articoli 6 e 7, è irrogata anche nel caso di reiterate sanzioni disciplinari minori, nell'arco di un quinquennio, secondo la seguente progressione:
- a) Ammonimento;
  - b) Ammonimento;
  - c) Censura (in seguito al terzo ammonimento);
  - d) Ammonimento;
  - e) Censura (in seguito a censura + ammonimento);
4. La sospensione di cui al comma 1, lettera c), oltre che per i casi di particolare gravità elencati nelle tabelle di cui agli articoli 6 e 7, è irrogata anche nel caso di raggiungimento, nell'arco di un quinquennio, della terza censura.
5. Ai fini della radiazione di cui al comma 1, lettera d) si definisce caso di reiterate gravi violazioni il cumulo, nell'arco di un quinquennio, di 3 sospensioni.
6. La censura, la sospensione e la radiazione di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 vengono irrogate al verificarsi della violazione successiva a quelle che hanno originato le sanzioni disciplinari di cui si considera il cumulo.
7. Il quinquennio decorre a ritroso a partire dalla data in cui è stata accertata l'ultima violazione. Le pregresse sanzioni sono prese in considerazione, ai fini della censura, della sospensione e della radiazione di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, soltanto se conseguenti a violazioni commesse nell'arco del suddetto periodo.
8. Come stabilito dall'articolo 11 della Legge n. 689/81, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della Legge n. 298/74, le imprese radiate dall'Albo non possono ottenere la reinscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla data del provvedimento di radiazione.

### **Art. 6 – Sanzioni disciplinari e pecuniarie di cui al c. 1, punto 6) dell'articolo 21 della L. 298/74**

1. Al fine di meglio esemplificare e contestualizzare i riferimenti normativi per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo n. 21, comma 1, punto 6) della Legge n. 298 del 06.06.1974 e s.m.i., si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle violazioni dallo stesso contemplate, unitamente alle relative sanzioni disciplinari e pecuniarie:





PROVINCIA  
DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Regolamento provinciale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie alle imprese iscritte all'albo autotrasportatori di cose per conto terzi

pagina 7 di 10

| Tabella riepilogativa - violazione degli obblighi di comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Violazione contemplata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | In combinato con - D.Lgs. 395/2000 (in attuazione della direttiva 96/CE/1996) | Sanzione amministrativa                                                                                                                  | Sanzione amministrativa pecuniaria (ex art. 19 D.Lgs. 395/2000) |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                          | da                                                              | a           |
| Violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo <u>10, comma 1 D.Lgs. 395/2000</u> (esercizio provvisorio dell'attività, in caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita, o diminuzione della capacità di agire - consentito dandone comunicazione entro 30 giorni)                                                                            | art. 19 c. 1                                                                  |                                                                                                                                          | € 1.032,91                                                      | € 3.098,74  |
| Violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo <u>10, commi 2, 3 e 4 D.Lgs. 395/2000</u> (esercizio provvisorio dell'attività, in caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita, o diminuzione della capacità di agire - quando il soggetto non comunica l'avvenuto reintegro del requisito entro i 12 o 18 mesi di proroga di cui al comma 2) |                                                                               | Cancellazione dall'albo ( <u>per omessa comunicazione</u> ). La Provincia non è tenuta a darne comunicazione ex art. 24 della L. 298/74  |                                                                 |             |
| Violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo <u>11, commi 2 o 4 D.Lgs. 395/2000</u> (perdita del requisito dell'onorabilità - il soggetto deve darne comunicazione entro <u>30 giorni</u> )                                                                                                                                                           | art. 19 c. 2                                                                  |                                                                                                                                          | € 5.164,57                                                      | € 15.493,71 |
| Violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo <u>11, comma 5 D.Lgs. 395/2000</u> (perdita del requisito dell'onorabilità - quando il soggetto non comunica l'avvenuto reintegro del requisito entro 30 giorni dalla comunicazione di perdita del requisito)                                                                                            |                                                                               | Cancellazione dall'albo ( <u>per omessa comunicazione</u> ). La Provincia non è tenuta a darne comunicazione ex art. 24 della L. 298/74  |                                                                 |             |
| Violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo <u>12, comma 1 D.Lgs. 395/2000</u> (perdita del requisito della capacità finanziaria - il soggetto deve darne comunicazione entro <u>30 giorni</u> )                                                                                                                                                     | art. 19 c. 3                                                                  |                                                                                                                                          | € 1.549,37                                                      | € 4.648,11  |
| Violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo <u>12, commi 2 e 3 D.Lgs. 395/2000</u> (perdita del requisito della capacità finanziaria - quando il soggetto non comunica l'avvenuto reintegro del requisito entro 30 giorni oppure, se è stata concessa la proroga di cui al comma 2, entro 365 giorni)                                                |                                                                               | Cancellazione dall'albo ( <u>per omessa comunicazione</u> ). La Provincia non è tenuta a darne comunicazione ex art. 24 della L. 298/74. |                                                                 |             |
| Violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo <u>13, comma 1 D.Lgs. 395/2000</u> (perdita del requisito dell'idoneità professionale - il soggetto deve darne comunicazione entro <u>30 giorni</u> )                                                                                                                                                    | art. 19 c. 4                                                                  |                                                                                                                                          | € 2.582,28                                                      | € 7.746,85  |
| Violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo <u>13, comma 2 D.Lgs. 395/2000</u> (perdita del requisito dell'idoneità professionale - quando il soggetto non comunica l'avvenuto reintegro del requisito entro 60 giorni)                                                                                                                              |                                                                               | Cancellazione dall'albo ( <u>per omessa comunicazione</u> ). La Provincia non è tenuta a darne comunicazione ex art. 24 della L. 298/74. |                                                                 |             |





PROVINCIA  
DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Regolamento provinciale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie alle imprese iscritte all'albo autotrasportatori di cose per conto terzi

pagina 8 di 10

**Art. 7 – Sanzioni disciplinari e pecuniarie per tutti gli altri casi previsti dal  
c. 1 dell'articolo 21 della L. 298/74**

1. Al fine di meglio esemplificare e contestualizzare i riferimenti normativi per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo n. 21, comma 1, punti 2), 3), 4), 5) e 6-bis) della Legge n. 298 del 06.06.1974 e s.m.i., si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle violazioni dallo stesso contemplate, unitamente alle relative sanzioni disciplinari e pecuniarie:

| Tabella riepilogativa delle sanzioni disciplinari e pecuniarie                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                |                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| Violazione contemplata                                                                                                                                                                                                                    | Prevista dalla Legge n. 298/74 | Sanzioni Disciplinari                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                | Sanzione amministrativa pecuniaria accessoria |          |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                | Minore gravità (ammonimento)                                                                                                                                   | Maggiore gravità (censura)                                                                                                                     | Particolare gravità (sospensione)                                                              | da                                            | a        |
| Transiti eccezionali: senza autorizzazione - con mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione - senza avere con sé l'autorizzazione - trasporto di cose diverse da quelle previste - in eccedenza ai limiti di massa | art. 21, c. 1 punto 2)         | violazione commi 19 e 21, art. 10 D.Lgs. n. 285/1992                                                                                                           | violazione comma 18, art. 10 D.Lgs. n. 285/1992                                                                                                |                                                                                                | € 100,00                                      | € 500,00 |
| Superamento della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione                                                                                                                                                                  | art. 21, c. 1 punto 2)         | violazione art. 167 D.Lgs. n. 285/1992 - sovraccarico compreso tra il 10% e il 30% della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione | violazione art. 167 D.Lgs. n. 285/1992 - sovraccarico oltre il 30% della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione |                                                                                                |                                               |          |
| Superamento della massa limite a pieno carico                                                                                                                                                                                             | art. 21, c. 1 punto 2)         |                                                                                                                                                                | violazione comma 7, art. 10 D.Lgs. n. 285/1992                                                                                                 |                                                                                                |                                               |          |
| Accertamento di violazioni alle clausole di contratti di lavoro                                                                                                                                                                           | art. 21, c. 1 punto 3)         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | violazione comma 3, art. 12 del D.M. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 212/98 |                                               |          |
| Mancanza abilitazione per trasporti speciali                                                                                                                                                                                              | art. 21, c. 1 punto 4)         |                                                                                                                                                                | violazione art. 16 L. n. 298/1974                                                                                                              |                                                                                                |                                               |          |







PROVINCIA  
DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Regolamento provinciale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie alle imprese iscritte all'albo autotrasportatori di cose per conto terzi

pagina 9 di 10

| Tabella riepilogativa delle sanzioni disciplinari e pecuniarie                                                  |                                |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| Violazione contemplata                                                                                          | Prevista dalla Legge n. 298/74 | Sanzioni Disciplinari                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sanzione amministrativa pecuniaria accessoria |          |
|                                                                                                                 |                                | Minore gravità (ammonimento)                                                                                                                                          | Maggiore gravità (censura)                                                                                                                                                                                                                                                              | Particolare gravità (sospensione)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | da                                            | a        |
| Inosservanza obblighi di assicurazione e relativi massimali                                                     | art. 21, c. 1 punto 5)         |                                                                                                                                                                       | violazione c. 1, lett. d) art. 180 D.Lgs. n. 285/1992                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |          |
| Mancato rispetto delle ordinanze del Presidente della Provincia (dirigente competente) sulle strade provinciali | art. 21, c. 1 punto 6-bis)     | violazione artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 285/1992                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 80,00                                       | € 300,00 |
| Mancato rispetto dei limiti di velocità                                                                         | art. 21, c. 1 punto 6-bis)     | violazione art. 142, comma 8 D.Lgs. n. 285/1992                                                                                                                       | violazione art. 142, comma 9 D.Lgs. n. 285/1992                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |          |
| Mancato rispetto dei limiti di velocità                                                                         | art. 21, c. 1 punto 6-bis)     |                                                                                                                                                                       | violazione art. 142, comma 9-bis D.Lgs. n. 285/1992                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |          |
| Mancato rispetto dei tempi di guida/riposo - cronotachigrafo                                                    | art. 21, c. 1 punto 6-bis)     | Eccedenza superiore al 10% (superiore a 54 minuti primi) rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal Regolamento 561/CE/2006 | Eccedenza superiore al 20% (superiore a 1h e 48 minuti primi) rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal Regolamento 561/CE/2007                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |          |
| Mancato rispetto dei tempi di guida/riposo - cronotachigrafo                                                    | art. 21, c. 1 punto 6-bis)     | mancato rispetto dei commi 1 e 2 dell'art. 178 del D.lgs. 285/92                                                                                                      | messa in circolazione di un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante come previsto dai commi 2 a 3 dell'art. 179 del D.lgs. 285/92 | <u>3 violazioni in 1 anno</u> : messa in circolazione di un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante come previsto dai commi 2 a 3 dell'art. 179 del D.lgs. 285/92 |                                               |          |





## PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Regolamento provinciale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie alle imprese iscritte all'albo autotrasportatori di cose per conto terzi

pagina 10 di 10

### Art. 8 – Procedimento amministrativo per l'applicazione delle sanzioni

1. L'avvio del procedimento deve essere notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede dell'impresa, ai sensi dell'articolo 24 della L. n. 298/74 e comunque ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i., al fine di consentire l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della stessa L. 241/90.
2. Il procedimento amministrativo dovrà concludersi, ove non disposto diversamente, entro un termine di sessanta giorni.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 18 della L. 689/81, l'Impresa può produrre, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma, memorie scritte e/o documenti pertinenti al procedimento stesso. Il legale rappresentante dell'impresa iscritta può inoltre chiedere di essere sentito qualora, nel termine predetto, ne faccia richiesta.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, considerate le memorie scritte difensive eventualmente pervenute dagli interessati e ascoltati gli stessi, qualora ne abbiano fatto richiesta, il responsabile dell'istruttoria provvede a redigere una scheda sintetica sui fatti contestati. Tale scheda, unitamente a tutta la documentazione agli atti, viene sottoposta all'esame della Commissione consultiva provinciale per l'autotrasporto di merci per conto terzi nella prima seduta utile allo scopo di acquisire il parere obbligatorio di cui all'articolo n. 5 del regolamento provinciale per l'iscrizione all'Albo autotrasporti di merci per conto terzi, approvato con D.C.P. n. 14 del 22.07.2010.
5. Acquisito il parere di cui al comma 4 e la proposta di provvedimento finale resa dal responsabile del procedimento, nel rispetto del termine di cui ai precedenti commi, il dirigente del Settore competente adotta il provvedimento conclusivo di irrogazione della sanzione ovvero procede all'archiviazione del procedimento.
6. Il provvedimento conclusivo di cui al comma 5, motivato in modo specifico, deve essere notificato all'impresa iscritta e comunicato al comitato centrale con sede in Roma ed alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Bari al fine di consentire l'adozione degli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.

### Art. 9 – Ingiunzione

1. In conformità a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 18 della Legge n. 689 del 24.11.1981, se il provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 8 del presente regolamento include una sanzione pecuniaria, il dirigente del Settore competente in materia di autotrasporto merci ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

### Art. 10 – Sanzioni pecuniarie

1. Il Settore competente della Provincia di Barletta - Andria - Trani provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 395/2000 e dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 689/81.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono introitate dalla Provincia di Barletta - Andria - Trani.
3. Ai fini dell'irrogazione delle sole sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 395/00, saranno prese in considerazione esclusivamente le violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

